

CONTRATTO D'OPERA INTELLETTUALE PER LA PRESTAZIONE PROFESSIONALE DI SERVIZI DI ASSISTENZA GIURIDICA E LEGALE

L'anno 2014, il giorno 14 ottobre, in Bari:

TRA

l'Ordine Regionale dei Geologi della Puglia (c.f. 93056440725), con sede in Bari, Via Junipero Serra 19, in persona del Presidente del Consiglio dell'Ordine e legale rappresentante *pro tempore*, dott. geol. Salvatore Valletta, di seguito anche denominato per brevità "Ordine";

E

l'avv. Marco Lancieri (c.f. LNCMRC71E23L259S), con studio legale in Bari alla via V. N. De Nicolò 7, di seguito anche denominato per brevità "Professionista"

PREMESSO

- A) che l'Ordine Regionale dei Geologi della Puglia, intende conferire al professionista di cui sopra un incarico per la prestazione professionale di servizi di assistenza legale, anche a ratifica dell'attività svolta per incarico del predetto Ordine a far data dall'1/1/2014;
- B) che l'avv. Marco Lancieri è in possesso di idonei requisiti e specifica professionalità nel diritto amministrativo, oltre che munito di specializzazione nel diritto ambientale e da tempo assiste l'Ordine per quanto concerne le problematiche di carattere legale inerenti l'attività istituzionale dell'Ordine;

SI CONVIENE E SI STIPULA

- 1) le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) l'Ordine conferisce all'Avv. Marco Lancieri l'incarico per lo svolgimento delle attività di assistenza tecnico-giuridica in favore dell'Ordine, consistente nella consulenza stragiudiziale, nonché nella difesa giudiziale dell'Ordine.
L'attività consisterà, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nello svolgimento ed elaborazione di:
 - la formulazione, scritta oppure orale, di pareri di diritto amministrativo e/o di diritto civile;
 - atti di significazione e diffida;
 - preavvisi di ricorso ex art. 243-bis D. Lgs. n. 163/2006;
 - eventuale assistenza ad adunanze e riunioni;
 - il patrocinio dell'Ordine in sede giudiziaria, salvo diversa valutazione del Consiglio e del Presidente, in relazione alla tipologia di contenzioso in cui di volta in volta l'Ordine fosse interessato e/o coinvolto.
- 3) le attività indicate al punto 2) dovranno essere prestate dal Professionista in autonomia di giudizio, diligentemente, in modo approfondito e con ogni possibile celerità.

La tempistica di espletamento degli incarichi è basata sul presupposto che le informazioni che verranno richieste dal Professionista ai fini dello svolgimento dell'incarico siano prontamente messe a disposizione da parte dell'Ordine. Qualora nello svolgimento dell'incarico dovessero riscontrarsi situazioni che possano influenzare i tempi o la qualità del lavoro, sarà cura del Professionista incaricato informare tempestivamente l'Ordine ed identificare con lo stesso le possibili soluzioni.

E' escluso ogni vincolo di subordinazione e dipendenza del Professionista nei confronti dell'Ordine. Nell'esecuzione dell'incarico il Professionista potrà avvalersi della propria organizzazione di studio e dei propri collaboratori.

- 4) l'incarico di consulenza e assistenza legale avrà durata annuale, con decorrenza a far data dal giorno della sottoscrizione, e si rinnoverà qualora una delle parti non comunichi la disdetta almeno un mese prima della scadenza;

5.1) l'onorario professionale annuo per le prestazioni di cui al precedente punto 2) sarà pari a € 5.000,00 compreso il rimborso per le spese generali ex lege, oltre le maggiorazioni di legge (in particolare, oneri percentuali fiscali e previdenziali per il pagamento della Cassa Avvocati e l'IVA), che saranno liquidate previa esibizione di fattura.

Tale onorario concerne le sole attività di consulenza e assistenza stragiudiziale; in esso va ricompresa la formulazione, salvo diverso accordo, di al massimo nn. 3 atti e/o pareri per ogni mese e verrà corrisposto in ogni caso; per ogni atto ulteriore rispetto ai predetti verrà di volta in volta concordato apposito compenso;

5.2) Per quanto concerne l'attività di cui al precedente punto 2) già svolta dal professionista a far data dal 01/01/2014 alla data della stipula del contratto, per la quale la sottoscrizione del presente atto ha valore di ratifica espressa, non è previsto ulteriore compenso rispetto a quello pattuito al precedente punto 5.1.

5.3) quanto all'onorario professionale per il patrocinio e la difesa dell'Ordine in sede giudiziaria, il Professionista predisporrà la parcella facendo riferimento ai valori minimi previsti dal D.M. Giustizia 10.3.2014, e in ogni caso con un tetto massimo da non superare di complessivi euro 5.000,00, che si eleva a 6500 euro complessivi nei soli casi di giudizi dinanzi alle magistrature superiori (Consiglio di Stato e Corte di Cassazione). Le predette soglie massime potranno essere derogate solo in caso di giudizi di particolare valore economico o di particolare importanza, su richiesta del professionista e previa apposita delibera del Consiglio.

6) al Professionista incaricato non è consentito divulgare a terzi informazioni riservate relative all'Ordine. Il Professionista, pertanto, si obbliga – nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n.196/2003 (Codice Privacy) - alla massima riservatezza per quanto concerne ogni dato, documento o informazione comunque acquisiti per l'espletamento del presente incarico; il rispetto delle presenti condizioni di riservatezza viene garantito anche per i collaboratori di cui il Professionista intendesse avvalersi;

7) i documenti relativi ai lavori che verranno assegnati dovranno essere conservati, presso gli uffici del Professionista/Studio incaricato, per un periodo di cinque anni a decorrere dal termine dell'incarico;

8) Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art.10 della parte seconda della "Tariffa" allegata al T.U. dell'Imposta di Registro approvato con DPR 26.4.1986, n.131;

9) Foro competente in caso di qualsiasi controversia relativa al presente contratto sarà il Tribunale di Bari, rinunciando espressamente fino ad ora le parti alla competenza di qualsiasi altra sede.

Il presente accordo é redatto in due originali, sottoscritti dalle parti, di cui uno per l'Ordine ed uno per il Professionista.

Letto, confermato e sottoscritto

Geol. Salvatore Valletta



Avv. Marco Lancieri



Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, le parti dichiarano di aver letto le clausole ed i patti contenuti negli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 del presente contratto e di approvarli specificatamente.

Bari, li 14 ottobre 2014

Geol. Salvatore Valletta



Avv. Marco Lancieri

